



Città di Lainate

Codice Ente 11004

C.C. n. 18 del 28/05/2020

<b>OGGETTO:</b>	<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): REVOCA DELIBERAZIONI C.C. NN. 110 E 111 DEL 19/12/2019 - DETERMINAZIONE NUOVE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2020.</b>
-----------------	---

**ORIGINALE**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

## **CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di 1° convocazione - seduta pubblica

L'anno 2020, addì ventotto del mese di Maggio alle ore 20:30 si è riunito il Consiglio Comunale con le sala delle Adunanze, attivate in conformità all'ordinanza del Sindaco di Lainate n. 89 del 04 maggio 2020 ad oggetto: "Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid19»", previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

All'appello risultano:

<b>TAGLIAFERRO ANDREA</b>	<b>si</b>	<b>DELL'ACQUA WALTER</b>	<b>si</b>
<b>LANDONIO ALBERTO</b>	<b>si</b>	<b>PESARE GIANFRANCO</b>	<b>si</b>
<b>LAROSA ACERBI ROMINA</b>	<b>si</b>	<b>FREZZA MAURIZIO</b>	<b>si</b>
<b>MERLI IVO</b>	<b>si</b>	<b>FRANCO PIETRO</b>	<b>no</b>
<b>RODOLFI FEDERICA</b>	<b>no</b>	<b>TETI ORNELLA</b>	<b>si</b>
<b>MANCINI ASSUNTA</b>	<b>si</b>	<b>MARAZZI ANNA MARIA</b>	<b>si</b>
<b>PRAVETTONI ALVARO</b>	<b>si</b>	<b>RUBINO SARA</b>	<b>si</b>
<b>GHEZZI GABRIELE</b>	<b>si</b>	<b>PINNA ANDREA</b>	<b>si</b>
<b>SOZZI PIERANGELA</b>	<b>si</b>		

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE dott. Biondi Claudio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Alberto Landonio assume la Presidenza e, attestata la continuità del servizio di connessione internet e quindi del collegamento di tutti i Consiglieri e del Segretario Generale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

---

Delibera di C.C. n. 18 del 28/05/2020

<b>OGGETTO:</b>	<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): REVOCA DELIBERAZIONI C.C. NN. 110 E 111 DEL 19/12/2019 - DETERMINAZIONE NUOVE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2020.</b>
-----------------	---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 dai responsabili dei servizi interessati;

Dato atto che la Convocazione del Consiglio Comunale, la discussione e la votazione del presente provvedimento sono avvenute in piena conformità alle precitate disposizioni;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Visto l'articolo 42 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali;

Con voti espressi palesemente da ciascun componente, previo appello nominale;

Presenti n. 15

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 5 (Frezza, Teti, Marazzi, Rubino, Pinna)

### DELIBERA

di approvare la sujestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto

Visto l'articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, che testualmente recita: "Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti";

Con voti espressi palesemente da ciascun componente, previo appello nominale;

Presenti n.

Voti favorevoli n.

Voti contrari n.

Astenuti n.

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

**IL PRESIDENTE**

Atto sottoscritto digitalmente

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Atto sottoscritto digitalmente

---

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): REVOCA DELIBERAZIONI C.C. NN. 110 E 111 DEL 19/12/2019 - DETERMINAZIONE NUOVE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2020.

---

## PROPOSTA

### L'Assessore al Bilancio

#### **RICHIAMATI:**

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e s.m.i., che istituivano l'Imposta Municipale Propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale (abrogando l'Imposta Comunale sugli Immobili -ICI.-) e ne dettavano la disciplina;
- l'art. 1 (articolo unico), comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità 2014), modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che ha stabilito l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI;
- il comma 703 della precitata L. 147/2013, il quale prevede che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU e i successivi commi fino al 731, riguardanti IMU e Fondo di Solidarietà;
- il comma 677 dell'articolo unico della Legge 147/2013 che, con riferimento alla TASI, riportava: "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile";
- il comma 640 della stessa legge il quale prevedeva l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non superiore ai limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;

**PREMESSO** che l'approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi costituisce presupposto per la formazione del bilancio, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 446/1997;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

**DATO ATTO** che il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, ordinariamente fissato nel 31 dicembre di ogni anno, è stato rinviato, da ultimo, al 31/07/2020 dall'art. 107 del D.L. 18/2020 ("Cura Italia"), nella sua versione definitiva a seguito di conversione in Legge 24 aprile 2020, n. 27;

**RILEVATO** che l'Ente, in osservanza delle disposizioni a suo tempo vigenti, ha approvato:

- le aliquote IMU (e relativa detrazione) e le aliquote TASI 2020 -invariate rispetto al 2019- con atti consiliari nn. 110 e 111 del 19/12/2019;
- il bilancio di previsione 2020-2022 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 19/12/2019;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), in particolare l'articolo 1, comma 738, la quale:

- ha abolito a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ha istituito la nuova IMU, prevedendone la disciplina ai successivi commi da 739 a 783;

**CONSIDERATO** che il legislatore ha sostanzialmente previsto:

- l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;
- che le aliquote di base della TASI vanno a sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

**DATO ATTO** che ai sensi del comma 740 dell'art. 1;

- il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili;
- il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**RILEVATO** che:

- come disposto dal comma 743: "I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni";
- la base imponibile dell'imposta è disciplinata dai commi da 745 a 747;

**VISTO** l'articolo 1, comma 747:

- lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e

di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

- lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. L'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

**VISTI** i seguenti commi dell'articolo 1 della L. 160/2019;

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento; la riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (comma 744);
- comma 754 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**CONSIDERATO** che:

- nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**VISTO** l'articolo 1, comma 749, della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**RILEVATO** che l'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019 ha previsto la possibilità, per l'anno 2020, di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020, in deroga all'art. 1, comma 169 L. 296/2006 e all'art. 172, comma 1, lett. c) D.Lgs. 267/2000;

**RITENUTO:**

- di procedere a revoca delle già citate delibere del Consiglio Comunale nn. 110 e 111 del 19/12/2019 (che determinavano l'IMU e la TASI 2020) per sopravvenute nuove disposizioni normative;
- di addivenire ad approvazione delle nuove aliquote come riportato nell'*allegata tabella*, dando atto che, al fine del mantenimento del gettito e degli equilibri di bilancio, le stesse si confermano quali somma di quelle già deliberate per IMU e TASI;
- di confermare la detrazione per abitazione principale e pertinenze, ove dovuta l'imposta, in € 200,00;

**RICHIAMATO** il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

**CONSIDERATO** che ai sensi del succitato comma in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

**CONFERMATA** la competenza del Consiglio Comunale in materia di aliquote e detrazioni IMU;

**RICHIAMATI** i vigenti regolamenti tributari in materia;

**RISCONTRATO** che, come dai sotto riportati commi dell'art. 1 della Legge 160/2019,:

- comma 778: il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa;
- comma 781: i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.

**CONSIDERATO** che:

- l'affidatario del servizio di gestione, di accertamento e di riscossione dell'imposta è Ge.Se.M. S.r.l.;
- i rapporti con la società partecipata sono disciplinati dal vigente contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 28/10/2016, avente durata fino al 31/12/2022;
- il Funzionario Responsabile del Tributo, è individuato nel legale rappresentante di Ge.Se.M. S.r.l.;

**CONSIDERATO** che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);
- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

**CONSIDERATO** che, con la risoluzione n. 1/DF, il MEF ha chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2020 nei termini fissati a livello nazionale per l'approvazione del bilancio e con l'utilizzo di un modello di delibera non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali;

**VISTO** che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15-bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF - Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 e in particolare, l'art. 42 per quanto riguarda le competenze del Consiglio Comunale;



## Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

- 1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di revocare, per le sopravvenute nuove disposizioni normative, le deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 110 e 111 del 19/12/2019 che determinavano l'IMU e la TASI 2020, propedeuticamente all'approvazione del bilancio 2020-2022;
- 3) di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote dell'IMU 2020, con efficacia dal 1° gennaio 2020, nella misura riportata ***nell'allegata tabella*** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la detrazione di € 200,00 annuali, da riportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- 5) di dare atto che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020, sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI approvate nel 2019 in relazione a tali tributi, risulta compatibile con quelle minime e massime definite dalla L. 160/2019;
- 6) di dare atto che:
  - il versamento dell'imposta è effettuato in n. 2 rate con scadenza al 16 giugno e 16 dicembre, con facoltà di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno, salvo diverse e specifiche disposizioni normative;
  - il Funzionario Responsabile del Tributo, è individuato nel legale rappresentante di Ge.Se.M. S.r.l., società partecipata affidataria delle funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione dell'imposta;
- 7) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, prevedendo in particolare la pubblicazione nel sito web istituzionale;
- 8) di confermare che, ai sensi dell'art. 15-bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF - Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020.

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note: Nuove aliquote da applicare al bilancio 2020-2022.

Lainate li 21/05/2020

La Responsabile  
PARINI SIMONA / INFOCERT SPA

---

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): REVOCA DELIBERAZIONI C.C. NN. 110 E 111 DEL 19/12/2019 - DETERMINAZIONE NUOVE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2020.

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lainate, li 21/05/2020

La Responsabile  
PARINI SIMONA / INFOCERT SPA

---

Note: Le aliquote della nuova IMU si confermano quali somma di quelle già deliberate per IMU e TASI, al fine del mantenimento del gettito e degli equilibri di bilancio.  
Viene confermata la detrazione per la prima abitazione (ove dovuta).

La presente non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

---

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

**COMUNE DI LAINATE**  
**IMU - Aliquote 2020**

**Aliquota ordinaria: 0,0106**

IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	ALIQUTA
ALTRE ABITAZIONI	A	0,0106
UFFICI E STUDI PRIVATI	A/10	0,0106
FABBRICATI CAT. B	B	0,0106
NEGOZI E BOTTEGHE	C/1	0,0106
MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO (ALTRI BOX E CANTINE) - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE (SENZA FINE DI LUCRO) - TETTOIE CHIUSE OD APERTE	C/2 - C/6 - C/7	0,0106
LABORATORI PER ARTI E MESTIERI	C/3	0,0106
FABBRICATI E LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI (SENZA FINE DI LUCRO)	C/4	0,0106
FABBRICATI CAT. D (FABBRICATI INDUSTRIALI, ISTITUTI DI CREDITO, FABBRICATI A VALORE,...)	D	0,0106

AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	ALIQUTA
AREE FABBRICABILI		0,0106
TERRENI AGRICOLI		0,009

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	ALIQUTA
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 3 BIS D.L. 557/1993 CONVERTITO IN L. 133/1994	TUTTE	0,001

BENI MERCE

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	ALIQUTA
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI (c.d. BENI MERCE)	TUTTE	0,0025

ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	ALIQUTA
ABITAZIONI PRINCIPALI	A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/11 e pert.	0
AB.PRINCIPALI LUSO	A/1 - A/8 - A/9 e pert.	0,0055

ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO AI PARENTI DI PRIMO E SECONDO GRADO, IN LINEA RETTA E COLLATERALE

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	ALIQUTA
ABITAZIONI IN USO GRATUITO E PERTINENZE		0,007

DETRAZIONE PER L'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

<b>€ 200,00 ANNUALI</b> (DA RAPPORTARE AL PERIODO DELL'ANNO DURANTE IL QUALE SI PROTRAE LA DESTINAZIONE E, IN CASO DI PIÙ SOGGETTI PASSIVI, IN PROPORZIONE ALLA QUOTA PER LA QUALE LA DESTINAZIONE MEDESIMA SI VERIFICA)
---